

# ILLUMINISMO E “ARTE DELLA GUERRA” NEL REGNO DI NAPOLI<sup>1</sup>

Francesca De Rosa  
Universidad Federico II de Nápoles

## 1.- Luigi Blanch e l’“arte di fare la guerra”

Luigi Blanch, con la sua *Della scienza militare considerata nei suoi rapporti con le scienze e colle altre scienze e col sistema sociale*<sup>2</sup> ha raggiunto per Luigi Parente «il risultato maturo della grande tradizione storiografica europea dedicata al tema della guerra tra Settecento e la prima metà dell’Ottocento»<sup>3</sup>. Blanch concentrò la sua attenzione sul periodo compreso tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento<sup>4</sup>, quando «la nobiltà componeva il corpo degli ufficiali e la plebe quello dei soldati, non per dominio che la prima esercitasse di diritto su questa, ma in virtù di un potere speciale conferito a quelle»<sup>5</sup>. Nel *Discorso VI* Blanch ha messo in evidenza, soprattutto, come il progresso scientifico di quei secoli aveva modificato radicalmente “l’arte di fare la guerra”. Ad esempio, la diffusione della baionetta – cui venivano dedicati molti studi di carattere tecnico - aveva cambiato il modo di attaccare, determinando un ampliamento

---

<sup>1</sup>Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación DER2013-42039-P, cuyo título es “Evolucion de las jurisdicciones especiales como instrumentos de control politico-religioso, de seguridad y de orden publico”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la Convocatoria 2013 de Proyectos de I+D del Subprograma de Generación de Conocimiento, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

<sup>2</sup>L. BLANCH, *Della scienza militare considerata nei suoi rapporti con le scienze e colle altre scienze e col sistema sociale. Discorsi nove*. Napoli 1842. Sulla figura di Blanch cfr. la Voce di N. CORTESE, *Luigi Blanch*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. X. pp. 771-76. Su Blanch e la guerra cfr. E: ROCCHI, *Luigi Blanch e l’evoluzone della scienza della guerra*, in «*Rivista Militare Italiana*», a. XLIV, 1889, pp. 5-27.

<sup>3</sup>L. PARENTE, *Luigi Blanch e la sua «Scienza Militare»*, in *Studi Storici*, n.35 1994, p. 705.

<sup>4</sup>L. BLANCH, *Della scienza militare*, p. 104.

<sup>5</sup>Ivi, p.109.

dei corpi della fanteria e dell'artiglieria a scapito della cavalleria che, nei secoli precedenti, aveva avuto un grande spazio<sup>6</sup>. La creazione di armi sempre più sofisticate cambiò il modo di “fare guerra” anche sul piano tattico. Furono, pertanto, approfonditi gli studi dedicati alla topografia militare e venne ampliato l'ufficio dello Stato Maggiore che, come evidenziava Blanch, era deputato al coordinamento di tutti i corpi militari. La scienza, intesa in senso lato, si occupò della guerra e della strategia militare che fu definita «la scienza di far guerra su carta»<sup>7</sup>. L'istituzione dei Collegi Militari rafforzava ancor di più l'idea che la guerra fosse diventata una “scienza”: la gioventù andava avviata e formata alla carriera militare con una preparazione che abbracciava tutte le arti.

Blanch riteneva che, fin dagli inizi del Settecento, l'amministrazione militare dovesse svilupparsi soprattutto «in ragione composta dei progressi dello Stato e dei bisogni dell'esercito»; per tali motivi fu necessario avviare un vero e proprio processo di “codificazione militare” ossia l'elaborazione di corpi normativi in grado di regolamentare tutte le funzioni militari. Nacquero «i Codici Militari, sistemi di somministrazione, contabilità dei corpi, separazioni tra combattenti e amministratori, stabilimenti di caserme e di ospedali».<sup>8</sup>

## **2.-La guerra come “Arte”: Le “Riflessioni” di Palmieri**

La guerra era sempre di più arte e scienza: «scienza perché bisognava conservare le idee e le tradizioni, arte perché gli uomini che vi si dedicavano lo facevano a vita non a tempo. Da que[sto] tempo può darsi il principio della letteratura militare e la sua influenza nei progressi della scienza»<sup>9</sup>. Blanch descriveva così quest'insieme di

---

<sup>6</sup> *Ibidem*. Bisogna altresì sottolineare che, questo progresso scientifico dedicato alle armi da guerra fu del tutto europeo o per meglio dire francese ed era opposto al modo di fare guerra mussulmano o slavo. Questi ultimi puntavano ancora sulla cavalleria in battaglia che rappresentava la punta di diamante dei loro eserciti.

<sup>7</sup> Ivi, p. 111.

<sup>8</sup> Ivi, p.114.

<sup>9</sup> Ivi, p. 117. In Francia c'era un profondo interesse per questo tipo di letteratura, Blanchcita, infatti, alcuni scrittori militari francesi come Antoine

“arti” rivolte allo studio scientifico della guerra affermando che, nella penisola italiana, il primo a dare «colore di scienza» ad un trattato destinato alla guerra fu l’economista pugliese Giuseppe Palmieri<sup>10</sup> che «può dirsi aver fissato in principio la guerra essere scienza, essendovi elementi diversi che concorrere devono ad un solo scopo, che appunto costituisce la scienza». <sup>11</sup> Attilio Simioni, nella *Voce* dedicata alla figura di Palmieri pubblicata nell’Enciclopedia Italiana nel 1935, affermava, infatti, che le riforme militari di Ferdinando IV di Borbone ebbero come base di partenza le *Riflessioni Critiche sull’arte della Guerra* del Palmieri, uno dei principali protagonisti di quell’Illuminismo meridionale che postulava come canone centrale il forte collegamento tra la cultura italiana e l’Europa.

Giuseppe Palmieri, militare di carriera, scrisse le sue *Riflessioni* in due tomi tra il 1756 ed il 1761.<sup>12</sup> La sua opera venne

---

de PasFeuquières, Armand Marie Jacques de ChastenetMarquis de Puysegur e Jean Charles Folard. Sul punto cfr. C. Wasinski, *Validerla guerre: la constructiondurégime d’expertise strategique*, in «Cultures&Conflits», pp. 39-58. Ma Blanch non fa riferimento ad un dato ancor più significativo; l’*Encyclopédie* incluse tra le sue voci quella sull’arte militare, quella sulla tattica e sulle fortificazioni, segnando in maniera chiara che l’illuminismo avesse una sorta di “scuola militare” come scrisse Guillaume Le Blond nella sua voce *Guerra* redatta nel 1757. Sul punto cfr. M. MORI, *L’Illuminismo francese e il problema della guerra*, in «Rivista di filosofia», LXV, 2-3 1974, pp. 145-87. Per una riflessione teorica più ampia sul tema “pace e guerra” nel Settecento cfr. A.A.V.V., *Pace e guerra nella cultura italiana e europea del Settecento*, in «Studi Settecenteschi» 22, Napoli 2002.

<sup>10</sup>Sulla figura di Palmieri cfr. A.M.FUSCO, *Giuseppe Palmieri e la scienza economica del suo tempo*, Napoli 1979, e ID. *Giuseppe Palmieri*, Voce in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Economia*, Roma 2012.

<sup>11</sup> L. BLANCH, *Della scienza militare*, p. 146-154.

<sup>12</sup> G. PALMIERI, *Riflessioni critiche sull’Arte della Guerra*, Napoli 1761 vol. I e II (ed del 1819). Giuseppe Palmieri, marchese di Martignano in Puglia ed è stato una figura di spicco dell’illuminismo meridionale. Dopo aver seguito a Napoli le lezioni di Diritto ed economia di Antonio Genovesi si diresse verso l’analisi dello sviluppo agricolo della sua terra dedicandosi allo studio e alla diffusione delle scienze economiche. Si avvicinò anche foro e in campo giuridico fu fautore dell’abbattimento del regime feudale, come afferma Bianchini, fu artefice dell’abolizione del Tribunale della Grascia, considerato dal Palmieri nocivo della libertà del commercio, cfr. L.

fortemente elogiata da Federico II di Hohenzollern, re di Prussia,<sup>13</sup> perchè si presentava come una rappresentazione in chiave «scientifica alla serie delle pratiche che costituivano l’arte della guerra».

Nella sua opera affrontava, quindi, i problemi tecnici “dell’arte di far guerra” e, ritenendo che il modello classico greco e romano fosse superiore a quello “dei moderni”, ne suggeriva uno studio attento e approfondito. È interessante notare che revisore dell’opera fu proprio il suo maestro Antonio Genovesi, il quale sottolineava come il volume fosse ricco di «savi regolamenti economici e militari esposti con molta chiarezza e facilità, e adornati di belle e sensate considerazioni», che ben potevano «essere d’istruzione alla Gioventù militare»; un giudizio dunque positivo, ancor di più perché proveniente da un intellettuale che riteneva «la guerra ed il commercio» incompatibili, facendo ovviamente «pendere la bilancia dalla parte della ricchezza e non da quella della virtù guerriera»<sup>14</sup>.

---

BIANCHINI, *Della Storia delle finanze del regno di Napoli*, Napoli 1839, p. 436. Palmieri disilluso dalla guerra abbandonò la milizia per la giurisprudenza, avvicinandosi al gruppo degli illuministi critici. Nel 1791 ebbe la direzione del Supremo Consiglio delle Finanze, dove rimase fino alla sua morte nel 1793. Su Palmieri cfr. F. VENTURI, *Nota introduttiva a G. Palmieri*, in *Illuministi italiani*, Tomo V, *Riformatori napoletani*, Milano-Napoli 1955, pp. 1088-91; per l’analisi delle sue *Riflessioni* sull’arte militare si legga anche P. PIERI, *Guerra e politica negli scrittori italiani*, Vicenza 1975, in particolare pp. 109-29;

<sup>13</sup> In realtà l’encomio di Federico il Grande non ha riscontri archivistici, sembra che la lettera inviata da re di Prussia al Palmieri sia conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli ma non viene rintracciata da lungo tempo. Venturi, nella sua nota a Palmieri scrive, però, che in una nota anonima di poco posteriore alla morte dell’autore, si legge che l’opera venne fatta tradurre in prussiano dal re per essere utilizzata dagli ufficiali del re come il testo di studio; ma lo stesso Venturi aggiunge che si trattava di notizie che «meriterebbero di essere controllate accuratamente». Cfr. F. Venturi, *Nota introduttiva a G. Palmieri*, cit. p. 1090.

<sup>14</sup> G. PALMIERI, *Riflessioni critiche sull’arte della guerra*, cit. Vol. I p. III; F. VENTURI, *Nota introduttiva ad A. Genovesi*, in *Riformatori napoletani*, Tomo V, cit., p. 3-46. In particolare p. 25. Genovesi in una delle sue ultime opere, la *Diceosina* si dilungò sul tema della guerra esprimendo la sua posizione dando una spiegazione teorica al concetto di guerra giusta. Cfr. A. GENOVESI, *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto*,

L'argomentazione di Palmieri partiva da un postulato chiaro: «la guerra nacque con l'uomo. L'oro ed il lusso, che altri ne dica, le somministrarono più tosto materia, che principio. Lo stato pacifico di natura in que' semplici, che UgonGrozioimmagina è puramente ideale»<sup>15</sup>. Per Palmieri, l'uomo aveva una naturale tendenza alla sopraffazione e alla guerra: «la cupidigia invisibil compagna dell'uman genere, e massimamente quella, che ha per oggetto gli onori, antica, e perpetua scaturigine di contese, permise soltanto la pace, per quel tempo che non si potè far Guerra; ma tosto gli uomin si sentirono d'altri più forti, impiegaron la forza contro i più deboli.»<sup>16</sup> Dopo queste premesse, con le quali l'Autore cercava di collocare storicamente la necessità della guerra fra uomini, in una chiave di lettura forse più vicina al giusnaturalismo hobbesiano, passava a focalizzare la sua attenzione alla tattica militare che, come si è detto, riteneva essere il punto nodale dell'arte della guerra qualora quest'ultima fosse «giusta e ragionevole per diritto di natura, e delle genti».<sup>17</sup>

L'impianto era sempre il medesimo: solo partendo dallo studio dei principi utilizzati nell'antica Grecia e a Roma si sarebbe migliorato il piano tattico “dei moderni”: l'arte militare del XVIII secolo, i suoi problemi e le possibili soluzioni potevano essere migliorate, con un'analisi attenta della storia della tattica di guerra. Approfondiva, così, nel primo volume lo studio della formazione della fanteria, del modo di disporre gli uomini per la battaglia analizzando le formazioni classiche del quadro, del cerchio, del triangolo, della colonna e della croce. Passava poi ad illustrare la cavalleria e le figure tattiche per “far guerra a cavallo”. Nel secondo volume, analizzava

---

Napoli ed. 1835, Lib. II Cap. VIII, p. 482-501. Su Genovesi la letteratura è immensa si è qui fatto riferimento a Venturi aggiungo per il tratto filosofico europeo G. GALASSO, *Illuminismo napoletano ed illuminismo europeo*, in *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Napoli 1989; R. AJELLO, *Attualità di Antonio Genovesi: sintesi globale della natura e critica della società italiana*, in «Frontiera d'Europa», I, 2004, n. 2; e in ultimo la Voce di I. BIROCCHI, *Antonio Genovesi* in *Biografico dei Giuristi Italiani (da ora DBGI) Tomo I*, Bologna 2013, pp. 963-66 e la bibliografia ivi contenuta.

<sup>15</sup> G. PALMIERI, *Riflessioni critiche sull'arte della guerra*, cit. vol. I, pp.1-2.

<sup>16</sup> Ivi, p. 2.

<sup>17</sup> Ivi, p. I

invece l’Esercito “dei moderni” e la sua organizzazione, passando così in rassegna le modalità del marciare, la formazione degli accampamenti, le fortificazioni, i modi per operare una difesa di trincea e un attacco da trincea.

Nel *Libro V* Palmieri si occupava del “mantenimento e governo dell’esercito”. Secondo l’Autore l’esercito era come un corpo e come tale «soggetto a tutte le necessità della natura; come corpo politico alle leggi del governo; come corpo militare dev’essere addestrato ed atto a quelle operazioni che alla difesa ed all’offesa sono richieste: quindi egli esige il mantenimento, la disciplina e l’esercizio»;<sup>18</sup> *disciplina, ubbidienza, buon ordine, tolleranza, castighi e ricompense e sanità* erano gli elementi fondamentali di un esercito: perché «non può essere buon soldato chi è cattivo cittadino, chi è cattivo uomo, e chi non stima la sua religione».<sup>19</sup> E aggiungeva che l’ubbidienza di un esercito si poteva ottenere solo attraverso «il timore che i sodati hanno del generale [...] i soldati si lasciano ciecamente condurre da quel generale, della cui scienza nella guerra abbiano formata un’alta idea».<sup>20</sup>

Nel *Capitolo XI* del *Libro V* Palmieri affrontava, invece, la questione *delle pene* da infliggere ai militari, definendole «i sostegni della disciplina» che perfezionano la legge. Si richiamava, così, ad Ulpiano che riteneva «imperfette quelle leggi che non impongono pene a’ trasgressori»; in campo militare, le pene dovevano essere «lasciate all’arbitrio di coloro a’ quali la cura della disciplina è commessa. Questo arbitrio [...] nel generale è grande, ed in tempo di guerra è illimitato»<sup>21</sup>. Perché la «pena è un mal che si soffre per un mal che si è fatto [...] e per reprimere l’inclinazione così cagionata nell’animo, o per produrvi un movimento opposto, impiega il dolore»; il binomio pena dolore necessitava di una gradazione: piccola pena minimo dolore, massima pena massimo dolore, ma questa condizione era valida finché la pena in funzione educativa fosse in grado di determinare «il timore dell’altro». Palmieri non escludeva per queste ragioni la pena di morte come massimo rimedio, ritenendo che «quantunque sembri a prima vista non poter la morte rapportarsi alla

---

<sup>18</sup> G. PALMIERI, *Riflessioni critiche*, vol. II, p. 280.

<sup>19</sup> Ivi, p. 298.

<sup>20</sup> Ivi., p. 305.

<sup>21</sup> Ivi., p. 327.

emenda ed al bene del delinquente; pure riflettendovi si troverà che la morte è un mezzo dell'emenda, se ben l'ultimo; e contiene altresì in certo modo il ben del delinquente, quando questo non può altrimenti correggersi.». La pena esemplificativa ed intimidativa avrebbe ottenuto il raggiungimento del “bene comune” e della “comune sicurezza” perché avrebbe limitato la reiterazione dei delitti: «l'esempio del delitto raffrena tutti di commetterlo»<sup>22</sup>. Il sistema delle pene del Palmieri pur prevedendo una sorta di criterio di proporzione tra “pena” e “dolore”, non si avvicinava ancora a quelle correnti utilitaristiche della pena che si stavano affacciando sul panorama europeo apparendo, così, ancora strutturato sulla crudeltà dell'Antico Regime<sup>23</sup>.

### 3.- Le riforme borboniche

Nel Regno di Napoli, prima delle riforme militari di Ferdinando IV di Borbone, fu il padre Carlo ad introdurre le basi per riformare l'esercito tentando, fin dal suo arrivo nel 1734, da una parte di rinsaldare da una parte il legame tra nobiltà ed esercito e dall'altra coinvolgere nella vita militare strati sociali più ampi. D'altro canto, uno stato che era appena diventato indipendente e che cercava di accrescere il suo prestigio non poteva trascurare il ruolo chiave che svolgeva l'esercito.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Ivi., p. 328.

<sup>23</sup> Sul punto si fa qui riferimento all'opera di M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino 1976, ed in particolare p. 114 e ss.

<sup>24</sup> Che l'esercito avesse un ruolo fondamentale nelle scelte politiche di Carlo di Borbone fu sottolineato anche nel suo elogio funebre: «Il Re moltiplica le sue truppe, e formando nuovi reggimenti nazionali, non solo dà sussistenza ad un immenso stuolo di giovani inutili e neghittosi, ma vi impegna inoltre la più generosa nobiltà, togliendola così con sagacissimo accorgimento all'ozio e alle piume, e rendendola alla civil società profittevole, ed allo stato», cfr. *Ne' solenni funerali di Carlo III di Borbone Monarca delle Spagne celebrati dall'Eccellentissima Città di Napoli Orazione del P. D. Raffaele Mormile C. R.*, Napoli 1789, in E. CHIOSI, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV, II Roma 1968, p. 414. Su Carlo di Borbone, cfr. R. AJELLO, *La vita politica napoletana sotto di Carlo di Borbone*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1972, vol. VII, p. 460 e ss.

L'operazione, che venne iniziata da Carlo di Borbone si basava sul presupposto che il Regno era un'area strategica di grande importanza sia dal punto di vista commerciale che militare e, per tali ragioni, come esigenza primaria per la Corona, era necessario il rafforzamento sia dell'esercito che della marina. Carlo ben comprendeva che nella la sua politica di riforme lo sviluppo economico e commerciale era una priorità che passava soprattutto attraverso il potenziamento della marina poiché il Regno, per la sua posizione geografica, aveva una naturale vocazione marittima: «per la naturale sua posizione, [il Regno] deve essere guerriero difensivo e commerciante, [...] questi due oggetti deggiono formare tutta la nostra potenza.»<sup>25</sup>.

Il primo intervento della Corona sulle milizie fu la pubblicazione del dispaccio del 14 aprile 1737, con il quale ordinava di «comporsi una giunta di guerra per il foro privilegiato che va annesso alla professione militare, per la quale dee essere giudicata con differente inspezione»;<sup>26</sup> e su queste basi il 25 novembre 1743 si emanò l'*Ordinanza per la formazione, regolamento, servizio, sussistenza e disciplina de' dodici reggimenti provinciali del regno di Napoli* per «surrogare l'antico battaglione delle milizie. [...] Era la prima volta questa che le soldatesche nazionali univasi con le spagnuole»<sup>27</sup>. Con questa norma, il re disponeva la costituzione di due

---

<sup>25</sup> G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, ed. a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, p. 197.

<sup>26</sup> M. D'AYALA, *Napoli militare*, Napoli 1847 p. 9. L'Ordinanza del 1737 fu immediatamente emanata da Carlo a seguito della conquista del Regno. D'Ayala racconta che al suo arrivo aumentò immediatamente le forze militari portando i battaglioni di fanteria a quaranta a diciotto gli squadroni di cavalli, a nove i dragoni e di cavalleria a cui aggiunse un considerevole numero di artiglieri e d'ingegneri. Anche il numero delle navi venne aumentato per mantenere le coste sotto controllo. La trasformazione dell'esercito in senso nazionale non riguardava, ancora, però lo stile delle divise e la lingua in cui erano impartiti gli ordini; entrambi erano ancora in spagnolo, come anche i “Libretti di Vita e Costumi”, ossia i fogli matricolari di ciascun militare.

<sup>27</sup> M. D'AYALA, *Le vite de' più celebri capitani e soldati napoletani dalla giornata di Bitonto fino a' dì nostri*. Napoli 1843, p. 172.



reggimenti provinciali composti da abitanti del Regno, affiancati da reggimenti con soldati svizzeri, valloni e irlandesi<sup>28</sup>.

Giuseppe Maria Galanti nella sua *Descrizione delle Sicilie*, nel rappresentare lo *Stato militare* del Regno affermava che Carlo di Borbone aveva lavorato per far nuovamente «affezionare gli abitanti alla difesa del proprio paese, promuovendo la lor felicità e dstando ne'lor petti l'amor della patria che una volta formava la sostanza della loro anima»<sup>29</sup>.

Con queste iniziative, il re, diffondeva nella popolazione il senso dell'onore e dell'amor di patria, nonostante l'esercito non fosse ancora, come si è detto, totalmente nazionale, solo dodici reggimenti provinciali erano formati da uomini provenienti dal Regno.

Rafforzando il tradizionale legame tra la nobiltà e le armi, la Corona borbonica, riportò, tra le fila dell'esercito uomini d'onore.<sup>30</sup> Bernardo Tanucci affermava, infatti, che il re aveva «fatto non poche conversioni portando molta nobiltà al militare» perché proprio « in questa classe [vi erano] molti soggetti pieni di onore e capaci di ben servire»<sup>31</sup>. La vittoria di Velletri<sup>32</sup> era stata rappresentativa di questa rinnovata unione. Proprio in quell'occasione, che fu il primo banco di prova del nuovo esercito in senso nazionale voluto da Carlo, non mancarono episodi di eroismo da parte dell'aristocrazia che chiaramente tentava di «legittimare una propria rinnovata presenza nella vita civile, in un momento particolarmente propizio per conseguire una maggiore partecipazione politica e insieme per trovare adeguata risposte alle esigenze economiche dei cadetti e dei patrimoni nobiliari in crisi».<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup>P. LIBERATORE, *Studio della legislazione del Regno delle due Sicilie*, Vol. II, Napoli 1832, p. 505. Mariano D'Ayala, nella sua *Napoli Militare*, scriveva che dopo la riforma dell'esercito voluta da Carlo di Borbone, l'attenzione nei confronti delle milizie, come della marina continuò. Cfr. M. D'AYALA, *Napoli Militare*, cit., p. 40 e ss.

<sup>29</sup>G. M.GALANTI, *Della descrizione*, cit.,p. 196.

<sup>30</sup>Sul punto cfr. A.M. RAO, *Esercito e società a Napoli nel secondo Settecento*, in *Studi Storici*, 28 n.3, 1987 p. 625.

<sup>31</sup>E. CHIOSI, *Il Regno*, cit. p.412.

<sup>32</sup>M. D'AYALA, *Napoli Militare*, cit. pp. 9-10.

<sup>33</sup>E.CHIOSI, *Il Regno*, cit. pp. 412-3.

La politica di rinsaldamento delle forze del Regno non riguardava solo l'esercito. Carlo, nel 1759, poco prima di partire per la Spagna, possedeva una flotta ben formata che si articolava in squadre di navi, di galere, e di sciabecchi.<sup>34</sup> Negli anni successivi, Tanucci che affiancava il giovane successore al trono, trascurò la politica navale che fu ripresa solo quando Ferdinando assunse il potere.<sup>35</sup>

Quello che il Tanucci non trascurò, fu la formazione dell'esercito. Per il ministro toscano, un'attenta politica di rieducazione della nobiltà era fondamentale perché «la spinta alla professionalizzazione dell'esercito ed alla creazione di quadri competenti trovava tuttavia nell'aristocrazia napoletana risposte ambigue e non unitarie»<sup>36</sup>.

Formazione e istruzione dei cadetti furono un punto importante per la Corona, l'istituzione del Collegio Militare serviva per la formazione degli ufficiali, ma successivamente, il ministro toscano espresse non poche perplessità e preoccupazioni, temendo che servisse unicamente a creare un nuovo corpo privilegiato e personalmente legato alla Corona.<sup>37</sup>

Al di là di alcune mere preoccupazioni, la politica del Tanucci era chiara: a capo del Consiglio di reggenza di Ferdinando, cercò da un lato di tenere lontano il Regno dai conflitti europei, dall'altro proseguì continuando la politica di Carlo sulla professionalizzazione dell'esercito.<sup>38</sup> La *Reale Accademia di artiglieria* e l'*Accademia del corpo degli ingegneri militari* vennero accorpate nel 1770 nella *Reale*

---

<sup>34</sup> Nel 1735 venne fondata da Carlo la *Reale Accademia di Marina*, cfr. A. SIMIONI, *L'esercito napoletano dalla minorità di Ferdinando alla Repubblica del 1799*, in «ASPEN», 1920-21 ed anche N. Cortese, *Il Collegio Militare di Napoli*, Napoli 1924.

<sup>35</sup> Quando Carlo di Borbone rientrò in Spagna per succedere al fratello lasciò il Regno nelle mani del figlio Ferdinando, troppo giovane per governare. Venne così istituito un Consiglio di Reggenza al cui vertice figurava il Tanucci; cfr. P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825*, Napoli 1835, pp. 86-7

<sup>36</sup> A. M. RAO, *Esercito e società*, cit., p. 641.

<sup>37</sup> Ivi, p. 632 e ss.

<sup>38</sup> A. M. RAO, *Esercito e società*, cit., p. 641.

*Accademia militare*, regolamentata dall’ordinanza del 10 maggio 1770<sup>39</sup>.

Dopo l’uscita di scena di Tanucci nel 1776, la regina Maria Carolinasi assicurò il controllo del governo napoletano:<sup>40</sup> nel 1778 con l’aiuto del fratello, il granduca di Toscana Pietro Leopoldo, ottenne l’arrivo di Acton a Napoli, prima per dirigere la Marina militare poi per assumere il comando del Ministero della Guerra.

La politica della regina e del suo generale era diretta alla militarizzazione dello stato ma non celavano il loro vero interesse: il controllo delle province. Vennero, così, estesi i poteri all’esercito che nella capitale assunse compiti di controllo poliziesco, sottraendoli alla Vicaria<sup>41</sup>.

#### **4.- L’ordinanza del 1782 e l’influenza di Filangieri**

L’ultimo ventennio del Settecento fu un periodo molto fervido per la letteratura militare nel Regno di Napoli.

L’interesse della Corona alle vicende militari venne ad ampliarsi e l’attenzione, come si è detto, non fu solo rivolta al controllo esterno del Regno, ma soprattutto a quello interno: esercito e

---

<sup>39</sup> M. D’AYALA, *Dizionario militare francese italiano*, Napoli 1841, p. 30: «Ordinanza ed istruzioni di S.M. per la Reale Accademia militare. Napoli 1770 – Reale ordinanza colla quale vengono stabilite alcune providenze per impedire i disordini che si sono sperimentati provenire da’ passaggi delle partite di truppa per le università de’ reali Dominii. Napoli 1771». Nel 1787 con «reale dispaccio del 18 maggio si concedeva all’Accademia militare il sito più acconcio della Nunziatella, dov’era il collegio Ferdinandiano; [...] fu innalzata sull’ingresso quella lapide al dì d’oggi per anco si legge: *Questa Accademia perché nell’arte della guerra e negli onorati cotumi la militare gioventù ottimamente ammaestrata cresca la gloria e la sicurezza dello Stato. Ferdinando IV con Regale Magnificenza fondò l’anno del suo Regno XXIX*», al cit. è a p. 97.

<sup>40</sup> Cfr. R. AJELLO, *I filosofi e la regina. Il governo delle Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, in «Rivista storica italiana», 1991, *passim*.

<sup>41</sup> cfr. F. DE ROSA, *Civiltà degli antichi e diritti dei moderni. Saverio Mattei e l’esperienza giuridica postgenovesiana*, Napoli 2007, pp. 68-9.

marina dovevano essere sì pronte per la guerra, ma altrettanto pronte al controllo ed alla salvaguardia della Corona. Mariano d' Ayala, nella sua *Napoli militare* ricordava le opere di Francesco Fraveth,<sup>42</sup> che «nel 1781 poneva a stampa la *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per la formazione de' processi*, intitolandovisi accademico specolatore e procurator de' poveri nella giunta consultiva di guerra e nella udienza generale degli eserciti», e nel 1785 pubblicava la sua *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per ben proporzionare le pene e i delitti che da soldati si commettono*; per pubblicare nel 1786, una compilazione delle leggi per le milizie provinciali.<sup>43</sup>

Il 25 gennaio 1782 venne data alle stampe L' *Ordinanza*, ossia *Stabilimento di una nuova milizia provinciale*, a cui seguì nel marzo il *Piano [...] istruttivo per li Presidi*; di recente si è potuto riconoscere che queste due opere vennero, in realtà, ispirate da Gaetano Filangieri.<sup>44</sup>

L' *Ordinanza*, considerata come lo stabilimento della «nazione armata», era composta da un Preambolo a cui seguivano e 22 articoli, portava la firma di Ferdinando ed era controfirmata da Acton. Il

---

<sup>42</sup>M. D'AYALA, *Bibliografia militare italiana antica e moderna*, Torino, 1854, p. 370 e Id, *Napoli Militare*, cit. p. 68 e p.354. Fraveth fu Avvocato de' Poveri soldati nella Giunta Consultiva di Guerra e nella Udienza Generale degli Eserciti, poi Procuratore Fiscale del Supremo Consiglio di Guerra e Uditore dell'esercito di Campagna. Fu autore di diverse opere dedicate alle milizie, cfr. F. FRAVETH, *La milizia provinciale del regno di Napoli*, Napoli, 1780-1786, Id., *Pratica militare de' giudizi criminali, a norma delle reali ordinanze, per la formazione de' processi*. Napoli, 1781, ID., *Pratica militare de' giudizi criminali, a norma delle reali ordinanze, per ben proporzionare le pene e i delitti che da' soldati si commettono*, Napoli, 1785.

<sup>43</sup> Ivi, p.68.

<sup>44</sup>G. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri e l'Ordinanza sulle milizie provinciali* in «Frontiera d'Europa» 1999 n. 2 p. 185-231. Della vasta bibliografia su Filangieri si fa qui riferimento a: F. VENTURI (a cura di), *Gaetano Filangieri, Scritti*, Torino 1976; E. LO SARDO, *Il Mondo nuovo e le virtù civili. L'epistolario di Gaetano Filangieri*, Napoli 1999; G. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri, un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento*, Napoli 1999; V. FERRONE, *La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Bari 2008, e in ultimo la Voce di A. TRAMPUS, *Gaetano Filangieri*, in DBGI, Tomo, I, cit. pp. 860-63 e la bibliografia ivi richiamata.

Preambolo, descriveva le ragioni dell’opera che venne alla luce per «ottenere dunque l’accrescimento della forza nazionale senza l’aumento delle pubbliche imposizioni [...]» con la creazione di «una Milizia Provinciale, composta di cittadini, destinati a prendere la armi quando il bisogno lo richiede, ed a coltivare la arti nella pace, allorché non vi è nemico da combattere»<sup>45</sup>. L’*Ordinanza* mirava a favorire l’arruolamento volontario, concedendo alcuni vantaggi, primi fra tutti quello del foro militare, le esenzioni fiscali e l’uso della divisa e delle armi. In realtà, come evidenziava il Fraveth, nell’applicazione dell’*Ordinanza*,<sup>46</sup> nacquero diverse controversie relativamente al foro militare, essenzialmente dovute ad una cattiva amministrazione della giustizia esercitata dai baroni e dai loro subalterni: ciò diede luogo all’emanazione di ulteriori circolari esplicative per poter risolvere i numerosi conflitti di competenza.

Bisogna evidenziare che l’attenzione di intellettuali come Palmieri, Galanti e Filangieri alla disciplina militare, alle sue norme, al senso dell’onore, del dolore, della partecipazione alla vita sociale e al rispetto delle sue regole fa comprendere come questi illuministi, avevano colto «le conseguenze devastanti che la lunga condizione d’inferiorità aveva prodotto sulle strutture della vita civile, sulla cultura materiale del Mezzogiorno. A differenza di quanto era avvenuto in altri Paesi d’Europa, dove le grandi monarchie avevano saputo interpretare in una sintesi ideale gl’interessi comuni, in Italia l’assenza di una partecipazione generale e concorde al destino dello Stato aveva attenuato il senso dell’onore e della dignità militare, perché aveva impedito che l’amore per la propria terra crescesse fino a realizzare una nuova religione civile».<sup>47</sup>

Gaetano Filangieri nella *Scienza della Legislazione* esortava sentimenti come onore e valore necessari in un popolo, e si scagliava contro i mercenari i quali, combattendo solo per danaro, non

---

<sup>45</sup> A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, l. VII (*Della ragione militare*), Napoli 1795, pp. 56-7, rip. in Appendice da G. Ruggiero, *Gaetano Filangieri e l’ordinanza sulle milizie provinciali del 1782*, cit., p. 224.

<sup>46</sup> F. FRAVETH, *La milizia provinciale*, cit., p.19.

<sup>47</sup> La riflessione è di R. Ajello, ed è tratta dall’*abrégé* che lo stesso fa al saggio di G. Ruggiero, in particolare la cit. è a p. 185.

avrebbero mai profuso alcuno sforzo reale per la difesa di una terra che non rappresentava per loro la Patria<sup>48</sup>.

Filangieri prospettava la di lasciare la possibilità ai soldati di essere “liberi dalle armi” in tempo di pace, infatti, «una nazione, per povera ch’essa fosse, potrebbe aver trecentomila combattenti sempre pronti a difenderla, quando questi non lasciassero in tempo di pace di esser agricoltori, artieri, cittadini liberi e padri». E aggiungeva, però, che in cambio delle prestazioni fornite in tempo di guerra, questi avrebbero potuto accedere anche ad alcune «esenzioni, alcune prerogative d’onore, un diritto, per esempio, esclusivo d’andare armati, una preferenza nella provvista di quelle cariche che non ricercano altro che l’onoratezza e la fedeltà in coloro che debbono esercitarle, potrebbero mettere il governo in istato di scegliere fra i suoi cittadini gli uomini più atti a difendere la nazione in tempo di guerra. Ogni vantaggio, per piccolo che sia, è un bastante compenso per un pericolo remoto e incerto. Le truppe non sarebbero composte di mercenari e delinquenti fuggiti al rigore della giustizia. Non sarebbe più allora un’infamia l’esser soldato. In tempo di guerra le diserzioni sarebbero più rare»<sup>49</sup>. Nell’*Ordinanza* del 1782, com’è stato osservato, vengono accolte molte di quelle istanze che Filangieri proponeva nella *Scienza della Legislazione*.<sup>50</sup>

Ovviamente Filangieri sottolineava la necessità di istruire questi uomini, infatti, prima di «essere ascritti i nuovi iniziati potrebbero ricevere una competente istruzione, durante questo breve tempo, potrebbero essere alimentati a spese dello stato»<sup>51</sup>. Accanto alla soluzione per un esercito non più mercenario ma basato sulle forze della nazione trainate dall’amor di patria, Filangieri affiancava i principi e le regole cui dovevano attenersi i giovani, che avrebbero dovuto formare stabilmente le milizie di una nazione. I giovani guerrieri dovevano essere educati alle scienze geometriche e all’algebra nel loro primo anno di formazione, propedeutiche alla “teorica dell’arte balistica”, che rientrava negli studi dedicati alla

---

<sup>48</sup> G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, Tomo I, p. 191. Napoli 1783, ristampa con *Commento sulla Scienza della Legislazione* di Benjamin Constant a cura di Vittorio Frosini, Roma 1984.

<sup>49</sup> Ivi, p. 192.

<sup>50</sup> G. RUGGIERO, *L’Ordinanza*, cit. pp. 207-213

<sup>51</sup> G. FILANGIERI, *La Scienza*, cit. p. 193.

tattica previsti al secondo anno; si passava, poi, alla formazione dei giovani guerrieri da destinare al comando e quelli che dovevano esser dediti all'esser comandati, per ben comprendere l'arte dell'esecuzione al comando. Gli elementi delle scienze fisico-matematiche erano, invece, destinati al terzo e al quarto anno. I principi di diritto di natura e diritto delle genti erano previsti per il quinto anno, mentre al sesto, ed ultimo, si passava allo studio delle leggi patrie, dell'ordine pubblico e della prosperità sociale; inseriva, così, la figura del *magistrato dell'educazione*, che doveva essere destinato a questa istituzione svolgendo, così, una «delle più importanti funzioni del suo ministero»<sup>52</sup>. Il piano di pubblica educazione di Filangieri riguardava anche la marina militare, «la natura della loro destinazione non permettendo la combinazione delle politiche e delle militari funzioni, esclude una parte considerabile degli studi che pel collegio de' magistrati e de' guerrieri [...] ne richiede degli altri che erano inopportuni per quella classe».<sup>53</sup>

Questi giovani guerrieri dovevano essere istruiti, come scriveva Filangieri in una nota, da maestri che «fossero anche essi guerrieri ben istruiti nella pratica del loro mestiere».

Filangieri nella *Scienza* sviluppava fortemente un interesse sia adesivo che critico alle forze militari. Adesivo perché era un militare, un patriota e seguiva in questa sua linea Rousseau e la religione civile del filosofo francese che esaltava l'amor di patria come sentimento indispensabile per il cosmopolitismo e critico, perché contro gli aspetti negativi del militarismo imperialistico.

## 5.- L'Ordinanza del 1789

L'Illuminismo meridionale di Palmieri, Galanti e Filangieri, seppur in diversa maniera, si esprimeva nei confronti del militarismo nel tentativo di “codificarne” i tratti. A questi possiamo affiancare Saverio Mattei,<sup>54</sup> protagonista in quegli anni della vita politica napoletana, il quale intervenne nel dibattito sulla riforma della

---

<sup>52</sup> Ivi, p. 255.

<sup>53</sup> Ivi, p. 280.

<sup>54</sup> Sulla figura del Mattei, cfr. F. DE ROSA, *Civiltà degli antichi e diritti dei moderni*, cit. in particolare per un profilo biobibliografico pp. 4-28.

giustizia penale con un piccolo scritto apparso nel 1787<sup>55</sup>. In questo lavoro Mattei commentava la *Costituzione Criminale* emanata in Toscana dal Granduca Leopoldo nel 1786, con la quale venivano posti in essere i principi di Beccaria: proporzionalità tra pene e delitti, minor rigore carcerario, abolizione del *crimenlesae*, confisca dei beni, mutilazione e tortura<sup>56</sup>. Ispirandosi, quindi, alla *Leopoldina* Mattei proponeva una riforma del diritto penale che limitasse l'arbitrio giudiziario, la crudeltà delle pene e la barbarie dei supplizi, rientrando così nel filone abolizionista della pena di morte.<sup>57</sup> Aggiungeva, però, al suo scritto una parte dedicata ai militari che «gente onesta, nobile e colta»,<sup>58</sup> per i quali doveva essere prevista solo l'«esattezza di pene, che servono ora di stimolo ora di freno nella loro gloriosa carriera»<sup>59</sup>.

Qualora un militare si fosse macchiato di un qualche delitto occorreva, secondo il Mattei, seguire un criterio correzionale nella scelta della pena da infliggergli, valutando l'età e l'indole del soggetto; infine la natura del delitto e la «sollecitudine».<sup>60</sup> Mattei

---

<sup>55</sup> S. MATTEI, *Che la dolcezza sia giovevole al fisco più che l'asprezza. Paradosso politico legale*, Napoli 1787.

<sup>56</sup> Sulla Leopoldina in particolare cfr. il vol. misc. *La Leopoldina. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*, Milano 1989.

<sup>57</sup> Sul punto cfr. A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1975. Si veda anche, E. TAVILLA, *Guerra contro il crimine, pena di morte e abolizionismo nella cultura giuridica italiana*, in particolare pp.151-55, in A. Sciumé (a cura di), *Il diritto come forza. La forza del diritto*, Torino 2012.

<sup>58</sup> S. MATTEI, *Che la dolcezza*, cit. p. 8.

<sup>59</sup> Ivi, p. 13. Il Mattei precisava che per limitare l'arbitrio dei magistrati fosse «necessario dare leggi chiare, eseguibili e proporzionate ai tempi, ai costumi, all'indole della nazione».

<sup>60</sup> Ivi, pp. 36-7. Mattei si richiamava a Beccaria, il quale scriveva: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. [...] Il processo medesimo deve finire nel più breve tempo possibile. Qual è più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce di un reo? [...] Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno



riteneva che in campo militare la pena massima comportasse la perdita dell'onore perché il timore dell'infamia era il maggior tormento per un militare: «se il principio di Hume è vero, [...] l'utilità decide della nostra stima e l'uomo che può esserci utile è quello che noi onoriamo, e l'uomo senza onore è quello che pel suo carattere si stima non potersi servire alla società»<sup>61</sup>. L'ultimo ventennio del Settecento fu, quindi, il momento in cui ci si apprestava alla forma codificata degli assetti normativi; nel Regno di Napoli che tra i primi tentativi di codificazione vi fu «la compilazione di un miglior codice militare», necessario perché con «gli eserciti permanenti, videsi il bisogno di un codice e di un procedimento speciale per l'amministrazione della giustizia militare»<sup>62</sup>. Nel 1789 venne emanato quello che dai contemporanei fu definito “Codice militare”: l'*Ordinanza di S. M. sulla giurisdizione militare e sopra i delitti e le pene della gente di guerra*. A firma di Acton e, probabilmente, dallo stesso ispirata, l'*Ordinanza* fu un punto di arrivo nella legislazione militare, che aveva avuto inizio con Carlo di Borbone.<sup>63</sup> *Nel Dispaccio Preliminare all'Ordinanza* venivano messe in luce le ragioni che avevano portato alla promulgazione della legge:

*“Poichè i nuovi lumi del secolo, e la notizia delle varie utili riforme, accadute di tempo in tempo in Europa sulle materie di Guerra, hanno fatto chiaramente conoscere che gli antichi Stabilimenti Militari dovessero per necessità ricevere qualche riordinamento anche ne' Nostri Reali Dominj, onde ridurre lo stato delle Nostre Truppe a quel punto di perfezione, a cui sono pervenute quelle delle più colte Nazioni: perciò ci siamo Noi determinati di far*

---

come cagione a l'altra come effetto necessario e immancabile. È dimostrato che l'unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano», cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano 1987, pp. 45-6.

<sup>61</sup> S. MATTEI, *Che la dolcezza*, cit. p. 16.

<sup>62</sup> M. D'AYALA, *Napoli militare*, cit., p. 96.

<sup>63</sup> È interessante notare che *L'Ordinanza* non fu inserita nella raccolta delle Leggi e delle Prammatiche di De Sariis, tantomeno in quella di Giustiniani. La stamperia Reale di Napoli ne tirò copia nel 1789 e dopo dieci anni fu ristampata a Palermo senza difformità. Un esemplare per entrambi gli anni, è conservato presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria ed in corso di pubblicazione a cura di chi scrive un lavoro di riproduzione e commento di questa interessante fonte.

*raccogliere da' migliori fonti dell'Arte Militare tutto ciò, che può condurre a riordinare, riformare, ed estendere i suddetti Stabilimenti; e ne abbiamo fatto compilare una piena, e distinta Ordinanza, divisa in più volumi, de' quali taluni già sono stati di nostro comando pubblicati. Quindi essendosi ora compito quel Volume, che riguarda in generale alla Giurisdizion Militare, ed ai delitti, ed alle pene della Gente di Guerra, e che si compone de' seguenti Capitoli; è nostra volontà che il medesimo si pubblichino nel modo solito, e si esegua puntualmente in ciascuna sua parte da tutti coloro, a cui appartenga: dichiarando che quantunque il ramo delle cause civili passive de' Militari, non relative ai propri mobili, ed equipaggi, e ad altri averi nascenti da' prodotti de' loro personali servizj, dovesse rimandarsi alla giurisdizione del foro ordinario, per non turbare la giurisdizione territoriale; pure, perchè ne' nostri Regni si trovano conceduti molti privilegi, ed esenzioni di foro a gran numero di Persone non Militari, e si dovrebbero affatto togliere, con ridursi il tutto alla maggior semplicità, abbiamo stimato di non far per ora novità positiva sopra le accennate cause (fuorchè alcune modificazioni seguentemente descritte); ma ci siamo riserbati di farla quando sarà il caso di abolire le moltiplicate esenzioni di foro, e di riunire tante disperse giurisdizioni ai puri Tribunali generali. Intanto vogliamo che le dipendenze di Guerra ne' Nostri Eserciti di Terra, e di Mare siano regolate dalla sola Ordinanza; derogando perciò Noi colla Nostra autorità somma, e sovrana a qualunque stabilimento, e pratica, che a tale Ordinanza in qualsivoglia modo si opponesse: senonchè comandiamo che ne' casi, pe' quali non vi è prescrizione nella medesima, e non si può dedurre dallo spirito di essa, si ricorra all'ajuto de' Dispacci generali, delle Leggi del Regno, e del Diritto Comune, ed in mancanza se ne richieda il Nostro sovrano Oracolo<sup>64</sup>.*

---

<sup>64</sup>Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare, e sopra i delitti, e le pene della gente di guerra. Napoli. 1789

Anche se l'*Ordinanza* era destinata ad uno specifico oggetto e ad un ambito ben definito: il penale militare; rappresentò una vera svolta per l'intero ambito processuale rafforzandone le garanzie e il diritto alla difesa, Enrico Pessina considerava, infatti, quest'opera come un «prezioso monumento storico [...] ove se non ancora appariva il lume benefico della pubblica discussione si riconobbe come necessaria la disamina delle prove inquisitorie alla presenza dell'accusato e del suo difensore»<sup>65</sup>. L'*Ordinanza* affermando la necessità della collegialità degli organi giudicanti, introduceva anche il principio di separazione tra il giudizio di fatto e quello di diritto, proclamava l'abolizione della tortura giudiziaria e secondo i dettami della scienza illuministica introduceva principi quali la presunzione d'innocenza e la proporzionalità fra le pene. Altri elementi di notevole interesse furono la *Confrontazione* ossia il confronto tra reo e testimone, l'oralità del giudizio, la valutazione delle prove<sup>66</sup> e la motivazione delle sentenze che non potevano discostarsi da quanto contenuto nell'*Ordinanza* subordinando in maniera esplicita la funzione giudice all'alegge<sup>67</sup>. La scuola storica napoletana dell'Ottocento ed in particolare il Nicolini esaltarono l'*Ordinanza* nell'ottica “nazionalistica” di rivendicare al Regno un grado di evoluzione delle istituzioni e del diritto che nulla aveva da invidiare alla Francia ed ai francesi. Nicolini rilevava, infatti, la superiorità di questo sistema anche rispetto a quello ben più celebre che era passato alla storia come uno dei maggiori traguardi dell'assolutismo illuminato italiano della *Leopoldina*, che, invece, si limitava a

---

<sup>65</sup>E. Pessina, *Propedeutica al diritto penale delle due Sicilie*, Napoli 1858, p. 154.

<sup>66</sup>*Ordinanza, cit.*, Capitolo XIII art. XIV: «La pruova in ispecie dev'esser diretta a scoprire il reo del delitto in quistione; e deve farsi colle scritte, e coll'esame de' testimonj, i quali dovranno deporre di aver veduto commettere il delitto, o di averlo inteso dire; o, in mancanza di ciò, cogli argomenti, ed indizj, che si traggono dalle cose accadute prima del delitto, nel tempo di questo, e dopo di esso; le quali sono la inimicizia, le minacce, i preparamenti delle arme, la fuga, le confessioni stragiudiziali, la pubblica voce e fama, la indole, e qualità del creduto reo, ed altre cose simili, nascenti dalla qualità del delitto; e soprattutto la causa o impulsiva, o raziocinativa del delitto.».

<sup>67</sup>Ivi, Capitolo XIII, Art. III: «Questo Processo dunque costerà di quattro parti; cioè dell'Informativo; della Ratifica; della Confrontazione; e degli Atti finali nel congresso de' Giudici: e deve terminarsi colla massima sollecitudine».

considerare meramente facoltativo il confronto tra testimoni e reo, affermando che «fu prescritta che la istruzione si scrivesse per dialogo secondo la verità delle interrogazioni e delle risposte. Ciascun testimone era poi chiamato innanzi ad una parte del collegio de' giudici, ed in presenza del reo e del suo difensore: costoro ebbero il diritto d'interrogarli e rispondere: tutto si registrava [...] ma le regole stabili e depurate da ogni barbara mistura non si videro la prima volta ridotte in legge, che in questa Ordinanza».<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> F. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle due Sicilie*, Napoli 1833, Tomo I, p. 278.